



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 318 del 22/03/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

156) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS ROMULEA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CECCHINI GABRIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024

(Gara: SS ROMULEA – FAUL CIMINI VITERBO S.R.L. del 4/02/2024 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che la Società SS Romulea ha impugnato la sanzione della squalifica di gare 5 effettive comminata al tecnico Cecchini Gabriele dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale del Lazio con Comunicato Ufficiale LND n. 255 del 7/02/2024.

In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse ridimensionata la sanzione irrogata all'allenatore Cecchini Gabriele, in quanto eccessiva rispetto ai fatti contestati, insistendo perché ne venisse ridotta l'entità.

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Romulea, a sostegno della invocata riduzione della squalifica in argomento, possono ritenersi parzialmente assumibili.

Infatti, come si legge dal referto arbitrale - fonte privilegiata di prova - l'allenatore Cecchini, pur avendo rivolto all'indirizzo del Direttore di gara frasi offensive e irrispettose, non ha tuttavia posto

in essere nei confronti di quest'ultimo una condotta violenta o minacciosa.
Appare, dunque, congruo ridurre la sanzione inflitta al tecnico Cecchini Gabriele, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto allo svolgimento dei fatti.
Per tali ragioni, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Cecchini Gabriele a 4 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

159) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPES MUNDIAL F.C. ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LEMBO LUCA PER 6 GARE E DEL CALCIATORE SIMEI EMANUELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024 (Gara: BELLEGRA 1962 – SPES MUNDIAL F.C. ASD del 4/02/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Spes Mundial F.C. ASD ha impugnato il provvedimento di squalifica a carico del calciatore Lembo Luca per 6 gare e del calciatore Sime Emanuel per 5 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Ufficiale del Lazio con C.U. LND n. 255 del 7/02/2024. In sede di gravame la società reclamante chiedeva che venissero ridimensionate le sanzioni irrogate ai predetti calciatori, in quanto ritenute eccessive rispetto ai fatti loro contestati, insistendo perché ne venisse ridotta l'entità.

Le argomentazioni addotte dalla Società Spes Mundial F.C. ASD, a sostegno della invocata riduzione della squalifica del calciatore Sime Emanuel, possono ritenersi parzialmente assumibili, sussistendone i presupposti fattuali. Infatti, come si legge dal referto arbitrale - fonte privilegiata di prova - il predetto Sime, pur avendo tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara, non ha tuttavia posto in essere una condotta violenta, limitandosi in ogni caso ad una protesta, seppure dai toni veementi. Appare, dunque, congruo ridurre lievemente la sanzione inflitta al calciatore Sime Emanuel, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto alle condotte poste in essere.

Il reclamo va, invece, rigettato per quanto attiene il calciatore Lembo Luca.

Infatti, come risulta dagli atti ufficiali di gara, il suddetto giocatore è stato espulso per un gesto violento nei confronti di un avversario, oltre ad essere stato sanzionato per frasi irrispettose nei confronti dell'Arbitro. Quanto sopra comporta che la squalifica per 6 gare irrogata a carico del giocatore Lembo Luca appare del tutto congrua e proporzionata alle condotte contestate, tenuto conto della previsione di cui all'art. 36 C.G.S., che - giova rammentare - al primo comma, lett. b), stabilisce per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Sime Emanuel a 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

133) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS PRENESTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.177 C5 DEL 24/01/2024

(Gara: ACCADEMIA S.S. LAZIO C.5 – VIRTUS PRENESTINO del 20/01/2024 – Campionato Under 17 C5 Eccellenza Regionali)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, la società Virtus Prenestino ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva irrogato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara e l'ammenda di euro 100,00.

Il Giudice di prime cure aveva adottato tale provvedimento in quanto aveva considerato la società rinunciataria avendo rifiutato di proseguire l'incontro a seguito degli incidenti verificatisi nel corso dell'incontro e che avevano visto coinvolti alcuni sostenitori della squadra avversaria che avevano colpito un sostenitore della reclamante causando l'intervento dell'autoambulanza che lo aveva trasportato in ospedale e della forza pubblica.

Assume la reclamante che la sospensione della gara va invece attribuita esclusivamente ai sostenitori della squadra avversaria che si erano resi protagonisti di gravissime intemperanze che erano sfociate in una aggressione nei confronti di un sostenitore avversario tanto da rendere impossibile la prosecuzione dell'incontro in condizioni di sicurezza.

La Corte, dopo aver ascoltato la reclamante che ne aveva fatto esplicita richiesta, disponeva l'audizione del Direttore di Gara.

L'Arbitro, in sede di audizione, confermava tutto quanto descritto nel suo rapporto e precisava che, dopo l'episodio svoltosi sugli spalti che aveva coinvolto i sostenitori delle due squadre, non vi erano le condizioni per riprendere l'incontro e la situazione era tornata alla normalità solo con l'intervento della Forza Pubblica che era giunta sul campo dopo circa mezz'ora dalla sospensione dell'incontro.

Alla luce delle risultanze degli atti ufficiali e dell'audizione del Direttore di Gara il reclamo è fondato.

In effetti la responsabilità dei gravi incidenti verificatisi in campo e sul terreno di gioco è da attribuire integralmente alla società Accademia S.S. Lazio Calcio a 5.

Infatti dapprima un proprio tesserato teneva un comportamento gravemente scorretto nei confronti degli avversari che irrideva dopo la segnatura di un calcio di rigore e poi nei confronti del pubblico sostenitore della reclamante con gesti e frasi irridenti e volgari, successivamente due sostenitori della stessa società si spostavano dal loro settore per aggredire un sostenitore del Virtus Prenestino, ed uno di questi lo colpiva al capo facendo cadere sugli spalti procurandogli uno stato patologico apparentemente grave tanto da richiedere l'intervento di un'ambulanza.

A seguito di questi fatti e del conseguente stato di timore ingenerato nei giovani atleti, non sussistevano le condizioni per riprendere l'incontro e tale situazione, come riportato dall'Arbitro, si protrasse sino all'intervento della Forza Pubblica che giungeva dopo circa mezz'ora nel mentre il tesserato ed i due sostenitori della società Accademia S.S. Lazio calcio a 5 si erano allontanati precipitosamente.

Orbene è evidente che il ripristino a distanza di mezz'ora delle condizioni di normalità solo grazie all'intervento della Forza Pubblica non legittima la ripresa di un incontro di calcio giovanile che non

può e non deve svolgersi solo perché a bordo campo si trovano degli agenti di Pubblica Sicurezza. La situazione creatasi, anche in considerazione della giovane età dei calciatori, legittimava pienamente la sospensione dell'incontro prima dell'arrivo della Forza Pubblica e la responsabilità di tale sospensione va attribuita esclusivamente alla società Accademia S.S. Lazio calcio a 5 a cui va irrogata la punizione sportiva della perdita della gara con annullamento delle sanzioni irrogate a carico della reclamante.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di comminare alla società Accademia S.S. Lazio C.5 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 6.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

160) RECLAMO PROPOSTO DALL'ALLENATORE MANDRONE MICHELE (ATLETICO CISTERNA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.266 LND DEL 15/02/2024 (Gara: ATLETICO CISTERNA – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 11/02/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini l'allenatore Mandrone Michele ha impugnato le decisioni del competente Giudice Sportivo che avevano irrogato a suo carico la squalifica per 5 gare effettive.

Sostiene il reclamante di aver solo protestato nei confronti del direttore di gara per l'atteggiamento antisportivo dei calciatori avversari che richiedevano l'ammonizione dell'avversario ad ogni intervento di gioco e di non aver mai indirizzato allo stesso alcuna espressione ingiuriosa.

Il reclamo è fondato nei limiti di cui in motivazione.

Invero quanto affermato dal reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara che descrivono l'atteggiamento dell'allenatore non solo come protestatario ma anche come concretamente ingiurioso.

Ciò detto va aggiunto che la sanzione irrogata può essere lievemente ridimensionata in quanto il comportamento ingiurioso, pur reiterato, si è concretizzato in un unico e temporalmente assai limitato contesto che non giustifica un aggravamento rispetto al minimo edittale.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Mandrone Michele a 4 gare. Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

161) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OMNIA CECCANO ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SACCHI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.266 LND DEL 15/02/2024

(Gara: OMNIA CECCANO ACADEMY – NUOVA SANT ANGELO del 11/02/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Con rituale reclamo, la società Omnia Ceccano Academy ha impugnato la squalifica per quattro giornate di gara a carico del proprio calciatore Andrea Sacchi, sostenendo che lo stesso non aveva pronunciato frasi irrispettose e offensive nei confronti del direttore di gara, né prima né dopo il provvedimento disciplinare adottato dall'arbitro nei suoi confronti.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante.

Egli, infatti, in un'unica condotta proferiva ingiurie ed offese nei confronti del direttore di gara e per tale motivo veniva espulso.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all'entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall'art. 36, comma 1, lett. a) come recentemente novellato secondo cui "Ai calciatori e ai tecnici (...) è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara".

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

167) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LATINA BORGHI RIUNITI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 LND DEL 14/02/2024

(Gara: LATINA BORGHI RIUNITI – CITTA MONTE S.G. CAMPANO del 28/01/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Latina Borghi Riuniti impugnava la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva respinto il proprio gravame in primo grado in merito al regolare svolgimento della gara in epigrafe.

La reclamante aveva lamentato che l'avversaria aveva fatto partecipare alla gara un calciatore non preventivamente iscritto in lista, in particolare aveva proceduto alla sostituzione di un calciatore in campo utilizzando un calciatore di riserva che vestiva la maglia n. 20 non preventivamente iscritto in distinta.

Il Giudice di prime cure respingeva in reclamo a seguito della precisazione fornita dal direttore di gara che aveva precisato che il calciatore sostituito, entrato in campo con la maglia n. 20, era stato iscritto in distinta con il numero 19, della circostanza si era avveduto al termine della gara ed

aveva quindi richiesto al dirigente accompagnatore di correggere in tal senso la distinta.
Reitera le sue lagnanze l'appellante rilevando come la circostanza riferita dal direttore di gara non servisse a fugare i dubbi sull'utilizzo del calciatore che restava, a suo parere irregolare.
In sede di audizione la reclamante meglio precisava le sue doglianze affermando che non contestava il fatto che il calciatore entrato sul terreno di gioco fosse stato preventivamente iscritto in distinta, ma che, in ogni caso la sostituzione così effettuata viziava il regolare andamento della gara.

Il reclamo risulta infondato.

Non vi è questione sul fatto che il calciatore che ha partecipato alla gara fosse stato preventivamente iscritto in distinta.

In tal senso fuga ogni dubbio la precisazione dell'Arbitro che ha verificato l'identità del calciatore subentrato con il numero 20 accertando che si trattava, in realtà, di quello preventivamente iscritto in distinta ma con il numero 19.

La circostanza, contrariamente a quanto opinato dalla reclamante, non vizia in alcun modo la regolarità della gara, non avendo incidenza alcuna sulla parità, dal punto vista tecnico e sportivo, tra le due società.

Infatti i partecipanti alla gara sono stati tutti identificati regolarmente, avevano titolo a parteciparvi e sono stati inseriti in distinta nei modi e nei limiti consentiti.

Si è trattato di un mero errore di trascrizione del numero della maglia indossata da parte del calciatore di riserva che non vizia nella sostanza la regolarità dell'incontro.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 14 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

173) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATHLETIC SOCCER ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 LND DEL 14/02/2024 (Gara: ATHLETIC SOCCER ACADEMY – ATLETICO LODIGIANI del 28/01/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva, la società Athletic Soccer Academy ha impugnato il provvedimento di ripetizione della gara assunto dal Giudice Sportivo, sostenendo che la sospensione fosse dovuta alla condotta del dirigente dell'Atletico Lodigiani, sig. Luciano Corsi, che aggrediva la terna arbitrale e in special modo l'assistente arbitro 2 che nel tentativo di sfuggirgli si faceva male a una spalla e, unitamente al direttore di gara e all'altro assistente, non era più nella condizione psicofisica di arbitrare.

Veniva ascoltata la società che ribadiva quanto esposto nel gravame, richiedendo la vittoria a tavolino ovvero la continuazione della gara dal punto in cui si era interrotta.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che sia il direttore di gara che i suoi assistenti hanno esaurientemente riportato i fatti che li hanno portati a sospendere la gara in epigrafe.

Infatti, durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, il dirigente dell'Atletico Lodigiani, sig. Luciano Corsi, già espulso, si avvicinava minacciosamente all'arbitro e all'AA2 protestando veementemente e veniva trattenuto da più persone.

Mentre l'arbitro apriva lo spogliatoio, il dirigente tentava di divincolarsi, avvicinandosi sino a un metro circa dall'AA2 che, per sfuggirgli, urtava la porta procurandosi dolore alla spalla.

A seguito del fatto i due ufficiali si chiedevano nello spogliatoio e venivano successivamente raggiunti dall'AA1.

Benché la situazione si fosse oramai calmata, l'AA2 continuava a lamentare dolore e non si sentiva più nella condizione psicologica di arbitrare, così come gli altri componenti della terna arbitrale.

In base agli eventi così come univocamente descritti dal referto di gara e dal supplemento effettuato dinanzi il Giudice Sportivo, appare evidente che il direttore di gara non ha posto in essere tutte le misure volte a far proseguire la gara, come invece previsto dalla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, poiché la sospensione definitiva è circostanza eccezionale da utilizzare come extrema ratio.

A ben vedere, infatti, l'AA2 non veniva colpito dal dirigente Corsi che nell'episodio sopradescritto gli rimaneva a distanza mentre era ancora trattenuto, ma si faceva male fortuitamente.

Né il direttore di gara né l'AA1, invece, subivano alcun colpo e tutti rilevano come la situazione si fosse calmata al momento della decisione di sospendere l'incontro.

L'arbitro, quindi, poteva riprendere la gara eventualmente sostituendo l'AA2 infortunato con un altro arbitro presente ovvero procedendo ad avvalersi di assistenti di parte.

A riguardo, infatti, la Regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio prescrive che "Qualora, nel corso di una gara, un assistente ufficiale non possa, per cause fortuite, quale malessere o infortunio, continuare la propria funzione, l'arbitro provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste nel comma precedente" cioè "cercherà di reperire altro arbitro o due arbitri che possano

sostituire l'assistente o gli assistenti" oppure, se impossibile, "dovrà dispensare dalla funzione l'assistente eventualmente presente, senza che lo stesso si allontani dal campo di gioco, avvalendosi di assistenti di parte forniti da entrambe le società ed in possesso dei requisiti previsti".

La decisione del Giudice di prime cure, quindi, risulta del tutto corretta e il reclamo dovrà essere respinto, confermando la decisione di ripetere la gara.

Non è infatti possibile riprendere l'incontro dalla situazione di gioco in cui era stato interrotto, trattandosi dell'errata decisione dell'arbitro di procedere alla sospensione definitiva.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

177) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GRIFONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PROIETTI ROBERTO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.139 SGS DEL 22/02/2024
(Gara: GRIFONE CALCIO – SAVIO S.R.L. del 18/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

La società Grifone Calcio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di cinque gare al proprio allenatore Roberto Proietti per aver, durante la prima frazione di gioco della gara in oggetto, rivolto espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro ed aver offeso lo stesso, anche, da fuori il terreno di gioco. La società reclamante, nella propria memoria difensiva, sostiene che la sanzione è eccessiva perché la condotta posta in essere dall'allenatore Proietti non si concretizza in un'azione violenta, ma semplicemente in una mera protesta per una decisione, presa dal direttore di gara, avversa alla propria squadra; pertanto (la società) alla luce di ciò, chiede, in via principale l'annullamento della sanzione per genericità delle motivazioni contenute nel provvedimento ed in via subordinata una riduzione della squalifica stessa. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 14/03/2024, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto. Dal referto dell'arbitro emerge che al 28° del 1° tempo, l'allenatore Proietti, dopo un provvedimento arbitrale sfavorevole alla propria compagine, rivolgeva frase irrispettosa al direttore di gara; alla notifica del provvedimento di espulsione offendeva lo stesso e ritardava l'uscita dal terreno di gioco; si collocava dietro la panchina da dove continuava ad insultare l'arbitro. Il referto ufficiale descrive, quindi, in modo dettagliato la condotta posta in essere dal Sig. Proietti, né quest'ultima può essere catalogata come mera protesta ma decisamente come condotta irrispettosa prima ed offensiva poi, ex art. 36 c. 1 lett. a) c.g.s..

Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

176) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SANPOLESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TRANSULTI DAVIDE FINO AL 28/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.105 C5 DEL 14/02/2024

(Gara: IL CASALE DI ROMA – POLISPORTIVA SANPOLESE del 6/02/2024 – Campionato Coppa Lazio Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Con rituale reclamo, la società Polisportiva Sanpolese ha impugnato la squalifica sino al 28.2.2026 a carico del proprio calciatore Davide Transulti, sostenendo che lo stesso non aveva sputato con l'intento di colpire l'arbitro ma che questo si era trovato nella traiettoria fortuitamente e che il calciatore si scusava subito con il direttore di gara. Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante. Egli, infatti, ingiuriava il direttore di gara che lo espelleva e, immediatamente, si avvicinava all'arbitro sino a un circa un metro, continuando a ingiurarlo, urlando e sbracciando e lo attingeva volontariamente con uno sputo in faccia proseguendo poi con gli insulti. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all'entità della squalifica comminata, atteso che lo sputo è parificato alla condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. A riguardo, infatti, l'art. 35 C.G.S. prescrive che: "1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica". Il complessivo comportamento del calciatore Davide Transulti è quindi particolarmente grave né si configura alcuna circostanza volta ad attenuare la sanzione. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

181) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PETRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RANDON MATTEO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 SGS DEL 29/02/2024

(Gara: PETRIANA – ATLETICO VESCOVIO RN del 25/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Con reclamo trasmesso nei modi e nei tempi previsti, la società Petriana ha impugnato la

decisione adottata dal Giudice sportivo territoriale di squalifica, per cinque giornate di gara, a carico del proprio calciatore Randon Matteo, chiedendo la rivisitazione ed una riduzione della sanzione, alla luce del generale comportamento tenuto dal calciatore e dalla effettiva gravità del fatto contestato. Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante. Egli, infatti, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva all'arbitro espressioni offensive e minacciose. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all'entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall'art. 36, comma 1, lett. a) come recentemente novellato secondo cui "Ai calciatori e ai tecnici (...) è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara"; a queste si aggiunga una gara per l'espulsione per somma di ammonizione, così da addivenire alla sanzione finale di cinque giornate di squalifica. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

182) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COLONNA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ROSSI MASSIMILIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.289 LND DEL 29/02/2024
(Gara: MASSIMINA – COLONNA del 24/02/2024 – Campionato Regionale Under 18)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Visto il reclamo presentato dalla società Colonna; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.
Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 22 marzo 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli